

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2744

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NAN

Divieto di divulgazione del nome dei magistrati
impegnati in procedimenti giudiziari

Presentata il 14 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’esperienza (non di rado tragica) di questi ultimi decenni ci rivela le difficoltà che si incontrano al fine di tutelare la sicurezza dei magistrati, colpiti sia in quanto rappresentanti di un ordine e sia in quanto responsabili di un ufficio giudiziario.

Può quindi rappresentare un contributo alle necessarie azioni di tutela dell’incolumità degli appartenenti alla magi-

stratura il divieto di divulgazione del nome del magistrato che svolge un ruolo all’interno di un procedimento giudiziario.

Appunto per venire incontro a obiettive esigenze di sicurezza e difendere, quindi, la tranquillità e l’opera medesima dei magistrati è concepita la presente proposta di legge che mira a preservare la necessaria riservatezza sull’attività giudiziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietata la divulgazione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, del nome dei magistrati che prestano o hanno prestato la loro opera in un procedimento giudiziario, in qualsiasi stato e grado del procedimento medesimo. Qualsiasi notizia relativa allo svolgimento di un procedimento giudiziario deve essere fornita con riferimento esclusivo agli uffici giudiziari interessati, senza notazioni di carattere nominativo.

2. Chiunque divulga il nome di un magistrato con riferimento a un procedimento giudiziario in cui questi è impegnato è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

